



# CITTÀ DI PIOSSASCO

## GUIDA AL CALCOLO IMU Anno 2021



UFFICIO TRIBUTI – PRESSO LO SPORTELLO AL CITTADINO -  
Piazza Tenente Nicola, 4 – Piano Terra – 10045 Piovascico (TO)

### **SPORTELLO: SOLO SU APPUNTAMENTO**

**Martedì e Giovedì:** 9.00-12.00

**Mercoledì:** 14.00-15.30

mail: [tributi@comune.piovascico.to.it](mailto:tributi@comune.piovascico.to.it)

Pec: [comune.piovascico@legalmail.it](mailto:comune.piovascico@legalmail.it)

Sito internet: [www.comune.piovascico.to.it](http://www.comune.piovascico.to.it)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

☎ IMU: 011/9027279 - 011/9027209

# INFORMAZIONI GENERALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Con deliberazione del C.C. n. 31 del 30/09/2020 è stato approvato il regolamento della Nuova IMU in conformità alla L.160/2019.

L'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

L'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

I Regolamenti sono disponibili on-line al seguente percorso Home/Amministrazione/Regolamenti Comunali nel sito ufficiale della Città di Piossasco <https://www.comune.piossasco.to.it>

## SCADENZE PER IL PAGAMENTO:

- IMU: acconto: entro il **16 giugno**      saldo: entro il **16 dicembre**

**Se i termini di versamento scadono di sabato, domenica o altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.**

**È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (o acconto) di ciascun tributo.**

**IL VERSAMENTO MINIMO ANNUO È DI € 12,00 A CONTRIBUENTE**

# NUOVA I.M.U.

Con deliberazione C.C. n. 7 del 27/01/2021 sono state approvate e modificate rispetto all'anno 2020 (rimangono invariate Aree Fabbricabili e Beni Merce) le seguenti aliquote IMU:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze	0 ‰
<b>Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze*</b>	<b>6,0 ‰</b>
<b>Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti</b>	<b>10,0 ‰</b>
<b>Terreni agricoli non esenti</b>	<b>10,0 ‰</b>
Aree Fabbricabili	9,0 ‰
Immobili collabenti cat. F2	0 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 ‰
<b>Immobili appartenenti cat. D</b>	<b>10,0 ‰</b>
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	0 ‰
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti) adibite ad abitazione principale	0 ‰
Immobili a uso sociale (come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale	0 ‰
<b>Immobili a uso sociale se non adibiti ad abitazione principale</b>	<b>10,0 ‰</b>
Beni merce (non locati)	2,5 ‰

\* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

\* si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00.

## SI PRECISA CHE:

a) sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00

Oltre alle tipologie di immobili sopra menzionati e descritti in tabella, **l'imposta municipale propria non si applica** alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Quindi non è dovuto il pagamento dell'IMU, è necessaria però la dichiarazione IMU e la certificazione dell'istituto.
- g) dall'anno 2021, a norma della L. 178 del 30 dicembre 2020 all'art. 1, commi 48-49, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà

## **PARTICOLARITA' DI VERSAMENTO PER L' ANNO 2021**

- 1) La Legge Bilancio 2021 (L. 178 del 30/12/2020) all'Art.1 c.599 prevede l'esenzione della prima rata IMU 2021 per il turismo e lo spettacolo (commi 599-600) per le seguenti tipologie di immobili:
  - a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali
  - b) immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate
  - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
  - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- 2) Si ricorda inoltre che il "Decreto Agosto" (D.L. 14/8/2020 n. 104) all'art.78, aveva già previsto la cancellazione dell'IMU per 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

# IMPOSIZIONE DEI COSIDETTI “BENI MERCE”

Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (detti Beni Merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota del 2,5 %.

## ESENZIONI

Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, richiamati nel Regolamento vigente e qui in parte indicati:

- i **terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa, di cui alla sottoindicata tabella.

ZONA MONTANA		COLLINA DEPRESSA	
FOGLI DI MAPPA	DESCRIZIONE	FOGLI DI MAPPA	DESCRIZIONE
dal 5 al 9	Prese – Montagnassa	dal 1 al 4	Mompalà
13	Poligono	Dal 10 al 12	Regione Gay
14	Sopra Parco Montano	Dal 37 al 42	Regione Giorda – Maritani
28	Sopra Battistini	Dal 44 al 46	Braida – Viassa – Cappella
29	Monte San Giorgio	15	Via Fontanesi – Imcafer
31	Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto	30	Martignona
32	Colle del Prè – Colle della serva	34	Campetto – Ciampetto
33	Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto	35	Sopra Regione Teresina
36	Montagnassa		

- i **terreni agricoli**:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) Secondo l'art. 1, comma 705, Legge 30/12/2018, n. 145, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente;
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 all'Art. 78-bis definisce una norma di interpretazione autentica in materia di IMU:

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018
2. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola

## **ALTRE ESENZIONI**

Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

## **RIDUZIONI**

### **IMMOBILI STORICI:**

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

### **FABBRICATI INAGIBILI:**

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per poter applicare la riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad es. un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tale stato va comprovato da perizia redatta da un tecnico abilitato con costi a carico del proprietario, che deve essere allegata alla dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge.

## **UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO:**

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il comodatario sia parente in linea retta entro il primo grado (ossia genitore o figlio/a)
- il comodatario utilizzi l'immobile concesso in comodato come abitazione principale
- il contratto di comodato gratuito sia registrato (decorrenza agevolazione dalla data di stipula del contratto e non dalla data di registrazione dello stesso, fermo restando il rispetto del requisito della residenza)
- il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in tutto il territorio italiano
- il comodante abbia abitazione principale e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9.

Al fine di ottenere la riduzione deve essere presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso dei suddetti requisiti.

## **IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:**

Versamento del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria (10,00 ‰) per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite nell'Accordo Territoriale tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

L'Accordo Territoriale vigente per il Comune di Piossasco, con allegata relativa modulistica di contratto, è stato sottoscritto in data 5/5/2014 rinnovato con delibera di G.C. n. 35 del 06/03/2019 ed è consultabile on line anche sul sito del Comune.

Deve essere presentata una comunicazione IMU di variazione (è possibile scaricarla nella sezione modulistica del sito internet del Comune di Piossasco o richiedere copia allo sportello dell'Ufficio Tributi), corredata di copia del contratto allegando l'attestazione di conformità di quest'ultimo, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l'accordo.

I proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti, beneficiari di contributi ASLO (Agenzia Sociale per la Locazione), che le utilizzino come abitazioni principali, beneficiano per tutto il periodo della locazione, della riduzione pari al 100%. (Sono esclusi gli alloggi accatastati in categoria A1, A7, A8 e A9). Per i soggetti che intendono avvalersi della riduzione, è necessario presentare una dichiarazione che andrà integrata con la certificazione rilasciata dall'Ufficio Casa attestante il possesso del requisito che annualmente andrà riconfermato.

# COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

sul sito internet del Comune è disponibile un link al programma di calcolo I.M.U.

## TERRENI

Tranne quelli indicati nel paragrafo "esenzioni" tutti i terreni agricoli sono soggetti a tassazione, anche quelli non coltivati, gli orti e gli orticelli.

### 1) rivalutare la rendita con il seguente calcolo

$$\text{REDDITO DOMINICALE} \times 25 : 100 = \text{RIVALUTAZIONE}$$

$$\text{REDDITO DOMINICALE} + \text{RIVALUTAZIONE} = \text{REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO}$$

### 2) effettuare il calcolo dell'imposta

$$\text{REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO} \times 135 \times \text{ALIQUOTA} : 1000 = \text{IMPOSTA DA PAGARE}$$

## FABBRICATI

### 1) rivalutare la rendita (VANNO RIVALUTATE ANCHE LE RENDITE DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE)

$$\text{RENDITA CATASTALE} \times 5 : 100 = \text{RIVALUTAZIONE}$$

$$\text{RENDITA CATASTALE} + \text{RIVALUTAZIONE} = \text{RENDITA RIVALUTATA}$$

### 2) calcolare il valore dell'immobile tenendo conto della seguente tabella

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
Gruppi catastali A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10	160
Immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati)	80
Immobili accatastati in categoria D/5	80
Immobili accatastati in categoria D (escluso D/5)	65
Immobili accatastati in categoria C/1 (negozi e botteghe)	55
Categoria B e immobili accatastati in categoria C/3, C/4, C/5	140

$$\text{RENDITA RIVALUTATA} \times \text{MOLTIPLICATORE} = \text{BASE IMPONIBILE}$$

### 3) effettuare il calcolo dell'imposta

$$\text{BASE IMPONIBILE} \times \text{ALIQUOTA} : 1000 = \text{IMPOSTA ANNUA DA VERSARE}$$

L'imposta va versata in proporzione alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese di stipulazione dell'atto notarile va attribuito alla parte che ha il possesso protratto per almeno quindici giorni tenendo conto che il giorno di stipula dell'atto notarile è da attribuirsi al compratore)

### 4) Per l'abitazione principale degli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9:

$$\text{IMPOSTA ANNUA DA VERSARE} - \text{DETRAZIONE} = \text{IMPOSTA ANNUA ABITAZ. PRINCIPALE}$$



# AREE FABBRICABILI

Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## 1) determinare il valore dell'area fabbricabile

## 2) effettuare il calcolo dell'imposta

$$\text{VALORE VENALE DELL'AREA} \times 9 : 1000 = \text{IMPOSTA DA PAGARE}$$

Con delibera di G.C. n. 94 del 17/05/2017 sono stati determinati, **ai soli fini indicativi**, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, come di seguito indicato.

Nella colonna "RIDUZIONE" sono riportate le percentuali di riduzione spettanti per le fattispecie sotto precisate:

- 1) *30%, in caso di edificabilità dell'area subordinata all'adozione di un P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato); applicabile fino all'approvazione del P.E.C.,*
- 2) *50%, in caso di edificabilità dell'area subordinata all'approvazione di un Piano Particolareggiato; applicabile fino all'approvazione del piano particolareggiato.*
- 3) *50%, per le aree edificabili inserite nella zona Pn oggetto del nuovo P.I.P.; applicabile fino all'individuazione del soggetto attuatore.*
- 4) *75%, per le aree destinate a servizi pubblici con capacità edificatoria potenziale.*

**OLTRE ALLE RIDUZIONI SOPRA MENZIONATE**, la cui applicazione è desumibile dalla tabella, in caso di aree soggette a vincoli normativi di diversa natura che riducono la reale possibilità edificatoria, il valore si riduce in proporzione alla percentuale di perdita di capacità edificatoria. Detta condizione dovrà essere opportunamente supportata da **perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato**, da presentarsi nell'anno di competenza del tributo e, **comunque, entro e non oltre la notifica dell'atto di accertamento riferito al medesimo anno** da parte del comune.

In ogni caso non si potrà attribuire alle suddette aree un valore inferiore ad € 11,20 al mq.

	AREA		VALORE €/mq	Riduzione %
	UBICAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	Colonna A)	Da applicare sul valore della colonna A)
1	Garola	Isp	17,00	30%
2	Via C. Battisti	Rc1	25,76	30%
3	Garola	Rn4	44,80	30%
	Garola	Rn4b	44,80	PEC approvato con Del. G.C. n. 76 del 08.05.2019 <sup>(6)</sup>
4	Zone a servizi	S 1, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18	44,80	75%
5	Via Volvera	Pn	30,00	50% <sup>(4)</sup>
	Via Volvera	Pb1	30,00	-
	Via Circonvallazione	Pb2	30,00	-
6	Regione Maritano	Rbb1, Rbb2	51,76	-
7	Via dei Pioppi, via Monginevro, via M. Orsiera	Rbb12, Rbb13, Rbb14	51,76	-
8	Via Bruino	Rbb23	51,76	-
9	Garola	Rbb24, Rbb25, Rbb26, Rbb27, Rbb28, Rbb29, Rbb30, Rbb31, Rbb32, Rbb33, Rbb34, Rbb35, Rbb36	51,76	-
10	Via Gorizia, via Galvani	RTn	56,00	50%
11	Via Aleardi, regione Milone	Rbb16, Rbb17, Rbb37, Rbb38	58,23	-
12	Piazza P. Levi, via San Rocco	Rbb20, Rbb21	64,70	-
13	Via Cappella	Tn2	67,50	30%
14	Via Piave – via Kennedy	Rbm1	68,65	-
15	Via Volvera – Cascina Farnesa	Tb3	72,00	-
16	S.R. 589	Tb4	72,00	-
17	Via Cappella, via del Campetto	Rc2 EST	78,40	PEC approvato con Del. C.C. n. 8 del 28.02.2011
		Rc2 OVEST	78,40	PEC approvato con Del. G.C. n. 29 del 04.03.2014 <sup>(1)</sup>
	Via Musinè, via Cappella	Rn1A	78,40	30%
		Rn1B	78,40	30%
	Via Cappella, via del Campetto, via dei Colli, via Marchile Cappella	Rn2A	78,40	30%
		Rn2B	78,40	30%
		Rn2C	78,40	30%
		Rn2D	78,40	30%
		Rn2E	78,40	30%
		Rn2F	78,40	30%
		Rn2G	78,40	30%
Rn2H	78,40	30%		
Regione Generala, Regione Rivetta	Rn5	78,40	30%	
18	Via Pinerolo	Rc4	80,00	30%
19	Via Beccaria	Rc11	80,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 199 del 12.10.2011
20	Regione Milone	Tn1	81,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 80 del 22.05.2013 <sup>(2)</sup>
21	Piazza Pertini	Rbm2	82,22	-

	AREA		VALORE	Riduzione
	DESTINAZIONE URBANISTICA	DESTINAZIONE URBANISTICA	€/mq	%
22	Via Piave - via Kennedy	Rba4	84,21	-
23	Via Boccaccio, via Nino Costa	Tb2	90,00	-
		TcA	90,00	PEC approvato con Del. G.C. n.85 del 10/5/2017 <sup>(3)</sup>
		TcB	90,00	30%
		TcC	90,00	30%
24	Via Galvani Nord	Rbb3	90,58	-
25	Regione Generala, regione Rivetta, via Cappella, via Campetto, via B. Croce, via Bellini	Rbb4, Rbb5, Rbb6, Rbb7, Rbb8, Rbb9, Rbb10, Rbb11, Rbb15, Rbb18	90,58	-
26	Via Monte Grappa, via S. Vito , via M. Davide	Rbb19	90,58	-
27	Via Cellini, via Fontanesi	Rbb22	90,58	-
28	Via Susa W , via Pinerolo N , via Pinerolo centro	Rba1	93,92	-
29	Via Puccini S, via Galvani S	Rbm4	96,11	-
30	Via Susa E , via Torino , via Alfieri, via Tiepolo	Rba3	97,96	-
31	Via Marchile Cappella, via Paperia	Rba2	107,09	-
32	Via Oberdan	Rc3	112,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 38 del 27.09.2006
33	Via M. Davide S	Rbm3	115,11	-
34	Via Marchile Cappella	Rbm5	115,11	-
35	Via Orbassano	Rc9	120,00	30%
36	Via Gorizia W – (Ex Propueritia)	Tb1	126,00	-
37	Via Botta	Rn3	132,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 41 del 05.07.2010
38	Via Paperia, via Colombo, via M. Polo, via Pellerino	Rc5,	148,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 40 del 05.07.2010
		Rc6	148,00	30%
		Rc7	148,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 33 del 07.10.2005
		Rc8	148,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 170 del 14.11.2018 <sup>(5)</sup>
		Rc8bis	148,00	30%
39	Via Torino	Rc12	148,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 28 del 04.03.2014 <sup>(1)</sup>
40	Piazza Primo Levi	RTc	200,00	PP divenuto efficace dalla pubblicazione sul BUR n. 23 del 06.06.2019 <sup>(7)</sup>
41	Via Monterosa	Rc10	280,00	-

Note ai fini degli accertamenti quinquennio 2016/2020

(1) 30% di riduzione fino al 28/2/2014 e dal 1/3/2014 in poi nessuna riduzione

(2) 30% di riduzione fino al 31/5/2013 e dal 1/6/2013 in poi nessuna riduzione

(3) 30% di riduzione fino al 30/4/2017 e dal 1/5/2017 in poi nessuna riduzione

(4) nessuna riduzione fino al 30/4/2017 e 50% riduzione dal 1/5/2017

(5) 30% di riduzione fino al 31/10/2018 e dal 1/11/2018 in poi nessuna riduzione

(6) 30% di riduzione fino al 30/04/2019 e dal 01/05/2019 in poi nessuna riduzione

(7) 50% di riduzione fino al 31/05/2019

# MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24, distribuito in sportelli bancari, postali e on line.

Vanno indicati i seguenti codici:

**CODICE TRIBUTO: vedi tabella**

**CODICE COMUNE: G691**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze	<b>3912</b>
Altri fabbricati	<b>3918</b>
Terreni	<b>3914</b>
Aree fabbricabili	<b>3916</b>
Immobili categoria D quota Comune (2,4 per mille)*	<b>3930</b>
Immobili categoria D quota Stato (7,6 per mille)*	<b>3925</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce)**	<b>3939</b>

**\* Fare quindi ATTENZIONE al versamento per FABBRICATI CATEGORIA D, che va suddiviso nelle due quote tra Stato e Comune, nelle proporzioni previste nella tabella di sopra riportante i codici.**

**\*\* Per i Beni Merce non spetta alcuna riserva di gettito a favore dello Stato anche nella ipotesi di classamento in una delle categorie del gruppo catastale "D".**